



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I – Normativa

Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma, 13/03/2006

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Nota operativa n. 21

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla riscattabilità dei periodi di studi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale.
Art. 8, comma 1, lettera b della legge 8/8/91, n. 274.

Talune Sedi Provinciali e territoriali hanno segnalato incertezze in relazione all'applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera b della Legge 8/8/91, n. 274.

La citata norma prevede per il personale iscritto alle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, in presenza dei seguenti congiunti requisiti:

- a) il relativo diploma sia titolo prescritto per il posto occupato;
- b) il corso di studio di cui si chiede il riscatto sia di durata non inferiore ad un anno;
- c) il corso sia stato frequentato dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

Per la verifica del requisito di cui al "punto c" è necessario accertare che il richiedente sia in possesso di precedente titolo di istruzione secondaria superiore, a prescindere che il titolo stesso sia richiesto per l'accesso alla scuola..

Quanto sopra a parziale modifica di quanto indicato nella nota prot. n. 2941 del 17/6/1998 - punto 8 altre tipologie di riscatto -.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA
F.to Dr. Gala

